



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 81 del 20/12/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa convocazione con avviso scritto, sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito in sessione **ORDINARIA** e in seduta pubblica in prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello iniziale alle ore 21.16 ed alla trattazione della presente deliberazione alle ore 21:20, risultano presenti:

	Presente/Assente
GANDOLFI ROMEO	Presente
PIZZELLI PAOLA	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	Presente
FRANCHI FEDERICO	Presente
BONETTI BARBARA	Presente
MINARI MARCELLO	Assente
BRAUNER FRANCO	Presente
BINELLI MARTINA	Presente
TEDESCHI MONICA	Presente
BERGAMASCHI UMBERTO	Presente
GRILLI ELENA	Presente
ISOLA PAOLO	Assente
MARINI RICCI DARIO	Assente
MAINARDI FERDINANDO	Presente
FERDENZI CINZIA	Presente
PASTORELLI FRANCO	Presente
CREMONESI CHIARA	Presente
Totale Presenti	14
Totale Assenti	3

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FRANCHI FEDERICO – nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Morganti Massimiliano, Bonetti Barbara, Cremonesi Chiara.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott.ssa CALMI MARILENA che provvede alla redazione del presente verbale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” che:

- all’art. 1 comma 738 dispone che a decorrere dall’anno 2020, l’imposta unica comunale di cui all’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l’imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;
- all’art. 1 comma 780 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati le disposizioni concernenti l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell’IMU e della TASI e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l’IMU disciplinata dalla presente legge;

VISTO l’articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in materia di potestà regolamentare per le entrate degli Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 75 del 16.12.2020, avente ad oggetto “Conferma aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2021.”, esecutiva ai sensi di legge;

DATO ATTO che la suddetta Legge n. 160/2019 all’art. 1, commi 756 e 757, prevede che a decorrere dall’anno 2021 i Comuni, in deroga all’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da decreto da emanare a cura del MEF e nelle more dell’emanazione del decreto ministeriale questo Ente conferma le aliquote e le detrazioni approvate per l’anno 2021, con la consapevolezza che con l’eventuale emanazione del decreto stesso, questo Ente dovrà rivedere le aliquote applicate in precedenza se in contrasto con il citato decreto;

VISTI:

- il “Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali”, approvato con atto C.C. n. 89 del 22.12.1998, esecutivo e da ultimo modificato con atto C.C. n. 23 del 12.06.2020, esecutivo ai sensi di legge;
- il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU)”, approvato con atto C.C. n. 24 del 12.06.2020, esecutivo ai sensi di legge;

DATO ATTO che l’Imposta Municipale Propria (IMU) non si applica:

- all’abitazione principale e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo), ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato in G.U. n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del

giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- a un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare con relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- all'abitazione e alle relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), considerata equiparata per regolamento all'abitazione principale posseduta da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa e le relative pertinenze non risultino locate;
- ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all'articolo 1 del D. Lgs. n. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs. n. 99/2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (a decorrere dal 1° gennaio 2022);

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 747 lett. c) della L. n. 160/2019 prevede la riduzione del 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non deve possedere altra abitazione in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza nello stesso Comune, non classificata in categorie A/1, A/8 o A/9;
- il comodato deve essere registrato.

Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 751 della L. n. 160/2019 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 760 della L. n. 160/2019 dispone per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, che l'IMU, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ai sensi del comma 754, sia ridotta al 75 per cento (pertanto l'aliquota stabilita dal Comune deve essere ridotta del 25%);

RITENUTO di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2022:

- aliquota ridotta per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, pari allo 0,5%;
- aliquota ordinaria pari all'1,06%;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 749, della Legge n. 160/2019, secondo cui dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti

passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote come segue:

1. 0,86% per i fabbricati delle seguenti categorie catastali: A/10, B, C/1, C/3, C/4 e C/5;
2. 0,96% per le abitazioni concesse in locazione e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ad eccezione per quelle concesse a canone concordato di cui al punto 3, nonché a quelle concesse in comodato gratuito, purché regolarmente registrato, diverse dal punto 4: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
3. 0,66% per le abitazioni concesse in locazione a canone concordato L. 431/98 art. 2 commi 3, 4 e 5 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) presso cui il conduttore ha stabilito la propria residenza: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini. Il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
4. 0,56% per abitazione concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal possessore ai genitori o ai figli occupata come abitazione principale dagli stessi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo): il contribuente, per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse, presentare all'ufficio Tributi specifica comunicazione riportante anche gli estremi di registrazione del contratto di comodato allegato in copia;

RILEVATO che l'Amministrazione ha deciso di confermare l'aliquota agevolata pari allo 0,5% riguardo a:

- unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC: il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini: tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto;
- alloggi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

DATO ATTO che questo Ente approva la seguente aliquota IMU per l'anno 2022:

- a) 0,1 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;

CONSIDERATO che questo Ente, per salvaguardare gli equilibri di bilancio, conferma per l'anno 2022 le aliquote e le detrazioni dell'IMU già deliberate per l'anno 2021, prevedendo il presunto gettito di € 3.825.000,00 al cap. 57 alla voce "Imposta Municipale Propria";

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della Legge n. 213/2012 del Funzionario Responsabile del Settore Economico - Finanziario per quanto attiene la regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

UDITA la discussione che non si allega al presente atto durante la quale:

- Il Sindaco illustra il Punto in oggetto;
- il Consigliere Mainardi effettua un intervento;

CONSIGLIERI ASSEGNATI n. 17. Presenti 14. Assenti 3, Minari, Isola, Marini Ricci;

CON VOTI:

Favorevoli: 10;

Contrari: 4, Mainardi, Ferdenzi, Pastorelli, Cremonesi (Cambiamo Fiorenzuola);

Astenuti: /

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, per l'annualità 2022, le aliquote da applicare all'Imposta Municipale Propria come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali di categoria A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,5%
Unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC.	0,5% (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto)
Alloggi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale	0,5 %

pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.	
Abitazione concessa in comodato gratuito, regolarmente registrato, dal possessore ai genitori o ai figli occupata come abitazione principale dagli stessi e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,56 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto).
Abitazioni in locazione e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ad eccezione per quelle concesse a canone concordato di cui al punto successivo, nonché a quelle concesse in comodato gratuito, purché regolarmente registrato, diverse dal punto precedente.	0,96 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto).
Abitazioni in locazione a canone concordato L. 431/98 art. 2 commi 3, 4 e 5 e relative pertinenze (massimo una per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo). Il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore.	0,66 % (tale aliquota si applica per i mesi dell'anno successivi a quello di registrazione del contratto)
Fabbricati categorie catastali A/10, B, C/1, C/3, C/4, C/5.	0,86 %
Fabbricati categoria catastale D e altri fabbricati che non rientrano nelle casistiche previste.	1,06 % Aliquota ordinaria
Aree edificabili.	1,06 % Aliquota ordinaria
Terreni agricoli non rientranti nell'esclusione.	0,96 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994;	0,1 %

2. DI DETERMINARE le seguenti detrazioni :

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione pari a € 200,00 di cui alla lett. a) è applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24.07.1977 n. 616; detta detrazione si applica alle unità immobiliari degli enti suddetti

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e da altri istituti comunque denominati;

3. **DI DARE ATTO** che, relativamente ai fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, questo Ente considera tali quegli immobili con caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d) della L. 457/1998 ed ai sensi del vigente Regolamento edilizio; l'agevolazione ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio comunale Urbanistica o da altra autorità lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;

4. **DI DARE ATTO**, inoltre, che:

- il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,96 % in caso di contratto di locazione (diverso da quello a canone concordato di cui alla L. 431/98 e s.i., art. 2, commi 3, 4 e 5 per cui è fruibile l'aliquota agevolata dello 0,66%) o di comodato gratuito, purché regolarmente registrato, (diverso da quello per cui è fruibile l'aliquota agevolata dello 0,56%) deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta e fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini;
- il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,66 % in caso di contratto di locazione a canone concordato di cui alla L. 431/98 e successive integrazioni, art.2, commi 3, 4 e 5 deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta e fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini. In tal caso il Comune verificherà l'uso come abitazione principale da parte del conduttore;
- il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,56 % in caso di contratto di comodato gratuito, regolarmente registrato, entro e non oltre il 30 novembre dell'anno in cui si verificano le condizioni agevolative o le modificazioni delle stesse deve presentare all'ufficio Tributi specifica comunicazione, riportante anche gli estremi di registrazione del contratto di comodato allegato in copia;
- il contribuente per poter usufruire dell'aliquota agevolata dello 0,5 % per le unità immobiliari concesse in locazione come da convenzione approvata da questo Ente con atto di G.C. n. 101 del 30.09.2008, esecutivo, con il quale si aderiva alla costituzione dell'Agenzia per la locazione della Provincia di Piacenza, gestita da ACER-PC, deve entro e non oltre il 30 novembre presentare all'ufficio Tributi copia del contratto registrato, valevole per l'anno d'imposta. Tale agevolazione si protrarrà fino alla scadenza o all'eventuale disdetta da comunicare obbligatoriamente nei medesimi termini;

5. **DI TRASMETTERE** copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, vista l'esigenza di approvazione contestuale al bilancio di previsione per l'esercizio 2022/2024, con separata votazione,

CON VOTI:

Favorevoli: 10;

Contrari: 4, Mainardi, Ferdenzi, Pastorelli, Cremonesi (Cambio Fiorenzuola)

Astenuti: /

resi in forma palese ai sensi di legge da n. 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134.4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
FRANCHI FEDERICO

IL VICE SEGRETARIO
CALMI MARILENA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2021 / 1926
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DERAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 14/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
CASELLA CRISTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2021 / 1926
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E DERAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2022.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 14/12/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CASELLA CRISTINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)